



Comune di
Castiglione d'Orcia
(Provincia di Siena)



**REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-MOTORIE E
MODALITÀ DI GESTIONE ED USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28-11-2018)

Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi

1. Il Comune di Castiglione d'Orcia con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, nel rispetto delle vigenti normative di settore, con particolare riferimento alla Legge Regione Toscana 27 febbraio 2015, n. 21 *Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie - ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi* e Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R *Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi)*.

2. Si richiamano le seguenti definizioni di cui all'art. 3 della L.R. 21/2015:

Attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate delle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti ed affiliati al CONI (comitato olimpico nazionale italiano) ed al CIP (comitato italiano paraolimpico);

Attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui all'articolo 4 lett. a) LR 21/2015 senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Castiglione d'Orcia, nel rispetto dei principi ispiratori della nuova legge regionale sopra citata, promuove l'attività sportiva e ludico motoria -ricreativa intendendo per essa il complesso di attività finalizzate oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici, identificata come "attività fisica";

2. Gli impianti sportivi comunali, comprese le relative attrezzature a corredo, sono diretti a soddisfare gli interessi generali della collettività in materia di promozione dell'attività sportiva, ludico motoria, ricreativa e sociale, con progetti finalizzati ad avvicinare bambini e giovani allo sport, allo scopo di perseguire il completo benessere fisico e psichico della persona.

3. Il Comune persegue nell'ambito degli indirizzi approvati nel Piano per lo sport approvato dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 4 della Legge citata in premessa, nella quale sono individuate le tipologie e i relativi criteri generali per la loro attuazione, le seguenti finalità:

- a) Diffusione dell'attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini toscani di ogni fascia d'età;
- b) Pratica dell'attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- c) Incremento dei praticanti l'attività fisica;
- d) Promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l'attività fisica con corrette abitudini alimentari;
- e) Contrasto al doping;
- f) Promozione dell'attività fisica per i diversamente abili finalizzata all'integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
- g) Promozione dell'attività fisica come strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
- h) Diffusione di opportunità legate all'attività fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale;
- i) Diffusione di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
- j) Valorizzazione del talento agonistico;
- k) Promozione delle attività educative per l'attività fisica negli istituti scolastici;
- l) Realizzazione di impianti sportivi pubblici e loro manutenzione anche in sinergia tra pubblico e privato;

- m) Adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell'utilizzo da parte della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;
- n) Promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico;
- o) Tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;
- p) Tutela e valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
- q) Organizzazione diretta o indiretta di iniziative o eventi di particolare rilevanza;
- r) Sviluppo di centri mussali e strutture di documentazione per la conoscenza della storia e della cultura dell'attività fisica;

Art. 3 - Individuazione degli impianti sportivi

1. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati come segue:

- A. impianti sportivi di rilievo comunale;
- B. impianti sportivi scolastici;

2. Sono impianti sportivi di rilievo comunale con i relativi impianti e spogliatoi:

- *il campo sportivo di Castiglione d'Orcia;*
- *campo da tennis e campo di calcetto di Castiglione d'Orcia.*

Gli impianti sportivi di rilievo comunale sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino esistenti nel territorio, ai più alti livelli agonistici espressi in ambito comunale ed allo svolgimento di manifestazioni.

3. Sono impianti sportivi scolastici:

- *la Palestra della scuola dell'Infanzia e primaria plesso unico Castiglione d'Orcia;*

La palestra scolastica destinata all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle ore rimaste libere devono essere utilizzate per l'attività sportiva della collettività con preferenza per società e associazioni aventi sede nel comune o in comune limitrofo ai sensi dell'art. 90, comma 26, della Legge n.289/2002.

4. Non sono individuati come impianti sportivi ai sensi della LRT n. 21/2015 i seguenti spazi polivalenti e aree a verde:

- il Campo da Tennis di Vivo d'Orcia;
- il Campo da calcio di Vivo d'Orcia;
- il Campino polivalente e pista di pattinaggio di Campiglia d'Orcia;
- il Campino da tennis e polivalente di Campiglia d'Orcia;
- il Campo da calcio di Gallina.

5. Eventuale diversa classificazione o aggiunta di impianti sportivi viene stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 4 - Forme di gestione

1. Qualora il Comune ritenga di non procedere alla gestione diretta dei propri impianti sportivi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 della Legge Regionale n. 21 del 27 febbraio 2015, procederà nei modi seguenti:

- a. mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione ad evidenza pubblica come previste nel presente regolamento;
- b. solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui alla lettera a) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto, e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime

Art. 5 - Affidamento in concessione per la gestione degli impianti sportivi

1. Quando per ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale la gestione è affidata a terzi, essa potrà comprendere uno o più impianti o anche tutti gli impianti.

2. All'affidamento della gestione si procederà secondo le procedure selettive previste dalla vigente normativa e in particolare di quanto indicato dalla Legge Regionale n. 21/2015. La gestione degli

impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali (art. 14 c.1 L.R.T. 21/2015).

3. I soggetti di cui al precedente comma 2 devono essere enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

4. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati dal comma 2) del presente articolo avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

5. La scelta del concessionario si effettua tramite evidenza pubblica, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, previa pubblicazione di avviso pubblico.

6. L'avviso deve contenere:

- a) indicazione dell'impianto sportivo da gestire;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, non ché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) requisiti, modalità e condizioni della prestazione;
- d) il valore economico della gestione e le modalità di pagamento, con indicazione del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione e delle tariffe di utilizzo;
- e) durata dell'affidamento della gestione;
- f) i criteri di valutazione di cui all'art. 15 della L.R.T. n.21/2015 ed all'art. 6 del presente regolamento ed il valore attribuito ad ognuno di essi;
- g) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dallo schema di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

7. La selezione sarà effettuata sulla base della presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione (art. 15 comma 1 lettere f) g) h) L.R.T. 21/2015).

8. Il soggetto affidatario dovrà stipulare una convenzione e dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.

9. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria. Il soggetto affidatario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso gratuito agli impianti sportivi, agli istituti scolastici con sede nel Comune di Castiglione d'Orcia che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica. Il gestore sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio Comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

10. Al gestore spetta:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di affidamento;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali accessori di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

11. Il Gestore è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

12. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita relativa alla gestione affidata.

Art. 6 - Criteri di valutazione dei progetti

1. I progetti presentati ai fini della procedura di affidamento di cui all'articolo precedente saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore specifico cui l'impianto sportivo è destinato;
- radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, quali ad esempio il numero degli iscritti e dei praticanti l'attività sportiva residenti nel Comune di Castiglione d'Orcia nell'ultima stagione sportiva, la sede sociale collocata all'interno del territorio del Comune, la data di costituzione della società, associazione o federazione;
- affidabilità economica;
- qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo di affidamento che il soggetto intende offrire al Comune e dell'eventuale contributo massimo di gestione che il soggetto intende richiedere al Comune e delle tariffe per l'utilizzo da parte di soggetti terzi;
- progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto;
- proposte e progetti migliorativi dell'impianto;
- anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- tariffe praticate e prezzi di accesso;
- valutazione del carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti
- esperienza acquisita in attività di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe a quelli oggetto di affidamento.

2. La valutazione delle offerte tecnica e economica avverrà a cura di apposita commissione tecnica nominata con determinazione del Responsabile di Area competente.

Art. 7 – Convenzioni

1. La gestione viene regolamentata con apposita convenzione concernente i compiti e gli obblighi del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso nel rispetto del presente regolamento e di quanto approvato nell'Avviso, e nell'offerta presentata in sede di gara.

2. La convenzione inoltre prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.

3. La convenzione per la gestione avrà di regola, una durata di minimo anni 5 eventualmente prorogabili per una sola volta e per lo stesso arco di tempo massimo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Oneri di gestione

1. Il gestore si fa carico degli oneri diretti e indiretti per la gestione e il funzionamento degli impianti e in particolare:

- le spese per le utenze ed i consumi relativi a gas, elettricità, acqua, telefono, che saranno direttamente intestate al gestore. Nel caso le utenze non possano essere intestate al gestore, lo stesso resta impegnato all'immediato rimborso all'Amministrazione Comunale delle spese relative, secondo il conteggio che sarà periodicamente redatto dall'ufficio competente, a pena di decadenza dalla concessione;
- l'obbligo di dotarsi di defibrillatore semiautomatico DAE e provvedere alla relativa manutenzione nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal Decreto del Ministero della Salute del 24.04.2013 e della L.R.T. 9 ottobre 2015, n. 68 (*Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva*),
- l'ottenimento ed il periodico rinnovo del patentino BLS per tutti gli operatori, allenatori ed istruttori utilizzati;
- la pulizia dei locali;
- la sorveglianza, custodia e manutenzione ordinaria degli spazi interni e esterni all'impianto;
- gli oneri relativi al personale utilizzato;
- la minuta manutenzione delle strutture e degli impianti, nonché il ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utenti o di terzi;

- adeguata polizza R.C.T. per la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, al fine di dare copertura ad eventuali azioni di risarcimento danni da parte di terzi;
 - il rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza e igiene sul lavoro dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e attuazioni.
2. Il gestore si impegna a mettere a disposizione del Comune l'impianto per esigenze istituzionali e manifestazioni proprie dell'Ente concedente o comunque patrocinate dall'Ente per almeno 5 volte l'anno per 20 giorni complessivi, in maniera completamente gratuita e senza che possa essere richiesto al Comune alcun indennizzo o sconto sul canone annuo.
3. Il Comune assume l'impegno di comunicare al concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria e l'inizio degli stessi **entro il termine non inferiore a 30 giorni**. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del concessionario.
4. Sono a carico del gestore i lavori di minuta manutenzione consistenti in:
- interventi di riparazione, sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni e esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità;
 - esecuzione di piccoli lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisti di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità;
 - gestione piccola manutenzione e riparazione delle strutture e attrezzature, impianti, e arredi presenti nella struttura;
 - pulizia ordinaria e straordinaria delle aree interne ed esterne agli impianti, di tutte le attrezzature e arredi, nonché delle aree a verde compresa la falciatura dell'erba e il taglio delle siepi;
 - igienizzazione degli ambienti e servizi interni e esterni alla struttura.
5. Rimane a carico del Comune la sostituzione delle lampade degli impianti di illuminazione interni ed esterni, previa segnalazione e richiesta di intervento da parte del gestore.

Art. 9- Canone

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, con modalità, termini e condizioni stabiliti dall'Amministrazione con Delibera di Giunta, sulla base della tipologia dell'impianto e della capacità ricettiva, un canone annuo.

Art. 10 - Norme generali sulla vigilanza

1. Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento; è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto od all'attività che vi si svolge.
2. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul gestore.
3. Il gestore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso.
4. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di assicurazione sottoscritti a cura del gestore dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale contestualmente alla stipula della convenzione di affidamento.

Art. 11 - Accesso agli impianti

1. L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole ed istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale nel Comune di Castiglione d'Orcia o significativamente presenti nel territorio comunale per storia, anzianità di attività e per cultura sportiva.

2. In via sussidiaria, l'accesso agli impianti sportivi è riservato prioritariamente alle Associazioni e Società Sportive affiliate a Federazioni Sportive nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva e che partecipano regolarmente, nell'ambito dei relativi settori, all'attività agonistica o amatoriale organizzata e disciplinata dalle stesse Federazioni o Enti di Promozione, con particolare riguardo alle Società Sportive che privilegiano e svolgono attività per il settore giovanile e l'attività formativa di base.
3. In subordine e nel caso di ulteriori disponibilità potranno essere soddisfatte domande di soggetti diversi, anche extra-comunali, o di privati cittadini.
4. L'utilizzo dell'impianto da parte di un soggetto diverso dal gestore dell'impianto è subordinato all'ottenimento ed al periodico rinnovo del patentino BLS per tutti gli operatori, allenatori ed istruttori utilizzati nello svolgimento dell'attività.
5. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Castiglione d'Orcia, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale riservarsi la concessione degli spazi sportivi per proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinata.
6. Il gestore rimette al competente servizio comunale il calendario d'uso stagionale degli impianti e sue eventuali modificazioni. Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore, in relazione al soddisfacimento delle richieste dei soggetti utenti ed in accordo con l'Amministrazione Comunale, che svolgerà funzione arbitrale nei casi in cui le richieste siano superiori alla capienza dell'impianto o conflittuali tra loro, o per altre ragioni controverse.
7. La Palestra Comunale è utilizzata in via prioritaria dal Plesso Scolastico; il gestore ne usufruisce quando la stessa non è impegnata per attività didattiche. Il calendario delle attività deve essere inviato all'Amministrazione Comunale entro il mese di agosto al fine della sua trasmissione all'Istituto Comprensivo L. Da Vinci.

Art. 12 - Sospensione delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente l'applicazione della convenzione stipulata per la gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione data ai gestori, con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni di tempo, ove le circostanze lo consentano.
- La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Area Tecnica dell'Ente.

Art. 13 - Orari e tariffe (impianti di rilevanza comunale)

1. Gli orari di utilizzo degli impianti da parte degli aventi diritto, per ogni anno sportivo, vengono predisposti dal gestore con obbligo di comunicazione all'Amministrazione Comunale entro il 31 agosto di ogni anno.
2. Il gestore nel predisporre gli orari di utilizzo deve tenere conto di tutte le richieste di utilizzo pervenutegli tra il 30 giugno ed il 31 luglio di ogni anno, consentendo l'utilizzo dell'impianto, secondo un criterio di proporzionalità, a tutte le associazioni che hanno la propria sede legale all'interno del territorio comunale e che abbiano avanzato richiesta di utilizzo dell'impianto entro il suddetto periodo.
3. Il gestore è libero di accogliere o meno le richieste di utilizzo dell'impianto pervenute successivamente al 31 luglio di ogni anno.
4. L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi di cui alla tipologia A (campo da tennis). Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione Comunale su proposta dei gestori tenuto conto delle indicazioni contenute nel progetto presentato dal gestore al momento dell'affidamento.
5. L'Amministrazione Comunale può formalizzare con specifici provvedimenti la concessione gratuita dell'impianto o stabilire tariffe diverse per manifestazioni di particolare interesse pubblico, per l'utilizzo da parte di portatori di handicap o al verificarsi di casi di eccezionalità.

6. Spettano al gestore tutti gli introiti derivanti da tariffe, noleggi, pubblicità, proventi vari e ingressi a manifestazioni organizzate dal gestore, compresa l'organizzazione di corsi e servizi di altra natura.

Art. 14- Utilizzo di impianti sportivi scolastici

1. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale il Comune stipula convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, sempre con i soggetti di cui all'art. 6, in via prioritaria aventi sede nel Comune o in Comuni confinanti.
2. Gli orari di utilizzo degli impianti da parte degli aventi diritto, per ogni anno sportivo, vengono predisposti dal gestore con obbligo di comunicazione all'Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di ogni anno che deve quindi darne comunicazione alle istituzioni scolastiche
3. La convenzione stabilisce le modalità, le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo.

Art.15 - Migliorie

1. Al fine del perseguimento della finalità di cui alla legge regionale, in particolare art. 1 comma 3 lett. n) e lett. o), il concessionario può proporre al Comune l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati al miglioramento o adeguamento della struttura per un maggior utilizzo dell'impianto sportivo.
2. Il Comune previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione degli interventi che dovranno prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti clausole:
 - a. Che il progetto venga approvato dalla Giunta comunale;
 - b. Che i lavori siano affidati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.50/2016;
 - c. Che tutti i lavori vengano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione;
 - d. che dopo il completamento dei lavori e collaudo, che sarà effettuato dall'ente, le opere diventino di proprietà del comune;
3. In tal caso l'Amministrazione potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui da parte dei concessionari, secondo quanto previsto all'art. 207 del D.lgs.n.267/2000 e prorogare la durata della concessione ai sensi dell'art. 12 comma 2.

Art. 16 - Pubblicità commerciale

1. Il gestore dell'impianto sportivo ha diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno dell'impianto assegnato e nelle aree ad esso pertinenti con l'obbligo di osservare le specifiche norme contenute nel vigente Regolamento di settore e ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità.
2. Detta pubblicità, in accordo con il gestore dell'impianto può essere esercitata anche dalle associazioni e società sportive che utilizzano in via continuativa l'impianto stesso.
3. In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori.
4. Il gestore è responsabile della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assume ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

Art. 17 - Agibilità degli impianti

1. L'uso dell'impianto sportivo, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo.

2. Pertanto, il gestore dovrà diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle competenti autorità. Il gestore è inoltre tenuto al rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
3. Competono al Comune tutte le attività inerenti l'agibilità generale degli impianti e la conservazione della relativa documentazione, la manutenzione straordinaria, la gestione patrimoniale delle strutture e delle attrezzature, nonché la verifica tecnica, anche attraverso periodici sopralluoghi, della corretta gestione delle strutture.

Art. 18. – Attività di controllo e vigilanza

1. Il Comune provvede a redigere e tenere aggiornata per ogni impianto una scheda tecnica descrittiva.
2. Il Comune, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 comma 1 della LRT 21/2015 verifica la conformità degli impianti e delle attrezzature per le attività ludico-motoria -ricreativa al Regolamento regionale 5 luglio 2016, n. 42/R di cui all'articolo 12.
3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato, ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari.
4. In armonia con la modalità gestionale prescelta sono previste per ogni impianto forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura. Il gestore è tenuto a fornire agli incaricati della vigilanza e controllo la massima collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta. Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione.
5. In caso di accertate irregolarità il gestore dell'impianto deve ottemperare immediatamente o comunque entro 5 giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o del gestore.
6. E' fatto esplicito divieto al gestore di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
7. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune al gestore possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze della gestione o dell'uso saranno presi accordi all'occorrenza. Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 19 - Manutenzione straordinaria

1. Il Comune potrà stabilire eventuali assegnazioni di contributi a sostegno di interventi di ordine manutentivo straordinario, per eliminazione di barriere architettoniche e messa a norma degli impianti o per migliorie sugli impianti realizzate ai fini di una più efficace conduzione dell'attività sportiva. Tali interventi dovranno essere realizzati dal soggetto gestore convenzionato con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Castiglione d'Orcia e ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
2. Nel caso di improrogabile necessità di interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi con somma urgenza, onde evitare danni più gravi o la chiusura dell'impianto, è fatto obbligo al gestore di darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale al fine di essere sollevato da ogni responsabilità conseguente. Il Comune interverrà con la tempestività del caso provvedendo direttamente o autorizzando previa relativa assunzione di impegno di spesa, il gestore ad eseguire i lavori ritenuti indispensabili dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria proposti dal gestore, questi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. Per gli interventi realizzati il gestore non potrà vantare nei confronti dell'ente alcun rimborso.

Art. 20 - Revoca assegnazione e accesso agli impianti

1. La revoca degli impianti affidati in gestione o in utilizzo secondo le procedure di cui al presente Regolamento è disposta dall'Amministrazione Comunale per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto dalle parti.
3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento per motivi di pubblico interesse senza che il Gestore nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
4. La revoca dell'affidamento può essere inoltre disposta dall'Amministrazione Comunale per:
 - violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti;
 - mancato pagamento con morosità pregresse delle tariffe stabilite per l'utilizzo degli impianti;
 - ripetute violazioni delle regole stabilite nel presente Regolamento;
 - svolgimento di attività sportive non autorizzate;
 - sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

Art. 21 - Utilizzo degli impianti per attività a carattere straordinario e/o extra-sportivo

1. Gli impianti sportivi a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali o attività extra-sportive a società, associazioni, partiti politici o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Castiglione d'Orcia, alle seguenti condizioni:
 - pagamento anticipato al gestore per gli impianti in affidamento esterno o al Comune per gli impianti a gestione diretta di una tariffa stabilita in relazione alla tipologia di manifestazione;
 - compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto;
 - versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dal Servizio Sport in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto.

Art. 22 - Contributi per la promozione dello sport

1. Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali radicate sul territorio comunale.
2. Il Comune, compatibilmente con la propria disponibilità finanziaria di bilancio, si propone di erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.
3. Per la concessione dei contributi si applica il Regolamento comunale per la concessione dei contributi e benefici economici ad associazioni sportive.

Art. 23 - Norme di corretto utilizzo degli impianti

1. L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale. Di norma, è escluso il periodo notturno dalle ore 01,00 alle 08,00. Per orario di utilizzo dell'area di attività, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita.
2. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale. Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell'impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto al Comune o al gestore, eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose.
3. A titolo collaborativo, è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti.
4. Chiunque provochi un danno, all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.

5. Ai sensi della legislazione vigente, nei locali degli sportivi è vietato fumare. L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.

6. Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi, a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un Dirigente responsabile. Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che le porte di accesso all'area di gioco rimangano chiuse al pubblico ed agli estranei. In ogni caso, la vigilanza di cui all'articolo precedente, non può venire meno.

7. I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti. Il gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.

L'uso della struttura campo da tennis/campo da calcetto comporta il rispetto dei seguenti obblighi ulteriori:

- a) uso di scarpe da ginnastica con suola in gomma o da calcetto adatta ai campi in erba sintetica;
- b) uno stesso gruppo di utenti non può utilizzare la struttura per più di due ore consecutive, ad esclusione dei tornei organizzati e regolarmente prenotati;
- c) il numero massimo di utenti contemporaneamente presenti nel campo di gioco non può eccedere quello previsto dalla disciplina praticata;
- d) gli utenti devono tenere un comportamento che non turbi l'ordine e la morale pubblica con risse, giochi pericolosi o altre manifestazioni pregiudizievoli a cose o persone;
- e) gli utenti utilizzando il campo polivalente al termine del turno prenotato dovranno cessarne immediatamente l'uso, lasciare libero accesso a chi ha regolarmente prenotato il turno successivo, lasciando il campo da gioco pulito, senza immondizie sul terreno;
- f) è vietato arrampicarsi o manomettere le recinzioni, gli impianti e le attrezzature messe a disposizione;
- g) è vietato fumare e gettare mozziconi di sigarette all'interno del recinto del campo;
- h) è vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto o gettarvi caramelle e gomme da masticare;
- i) è vietato l'accesso, il parcheggio e la sosta sul campo con cicli e motocicli;
- l) è vietato introdurre animali entro il recinto del campo.

Art. 24 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia ed alle norme generali del Codice Civile.

2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano la gestione degli impianti sportivi.